

Giudici in ordine sparso sui varchi interpretativi lasciati aperti dal Codice

Il merito

Sovraindebitamento e concordato semplificato non sono nell'elenco

La lotta dei creditori per aggiudicarsi un "posto al sole" continua a dar luogo a contenziosi. L'articolo 6, comma 2 del Codice della crisi, che ha previsto il venir meno del riferimento (oltre che alla occasionalità) alla funzionalità quale criterio generale per la selezione dei crediti prededucibili (salvi i richiami a determinate procedure di risanamento indicate), ha lasciato aperti alcuni interrogativi.

In questo contesto sta assumendo sempre maggior rilevanza il carattere prededucibile dei compensi maturati dal professionista nell'ambito di procedure concorsuali – quali il sovraindebitamento e il concordato semplificato, ma anche la domanda di liquidazione giudiziale in proprio – non richiamate dalla norma. Non sembra del tutto ragionevole riconoscere la prededuzione al credito solo nel caso in cui si ricorra all'accordo di ristrutturazione o al concordato preventivo, posto che l'accesso a questi strumenti è risultato di un'attività professionale che – a prescindere dal suo esito – coincide almeno in parte con quella svolta in funzione delle altre procedure.

Tale è la posizione del Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 2 maggio 2023) che – in virtù di un'interpretazione basata sull'*eadem ratio* – ha riconosciuto carattere prededucibile al credito professionale sorto in funzio-

ne della presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio (sotto il vecchio regime cfr. in tal senso Cassazione, n. 18922/2014 e successive). Dello stesso avviso il Tribunale di La Spezia (sentenza 12 dicembre 2022), che ha dichiarato l'ammissibilità della proposta, questa volta, di concordato minore con collocazione in prededuzione del compenso del difensore per l'assistenza fornita al debitore nella presentazione della relativa domanda.

Il Tribunale di Milano (decreto 28 dicembre 2023) e il Tribunale di Bergamo (provvedimento del 13 febbraio 2024) hanno invece adottato un'interpretazione strettamente letterale dell'articolo 6 del Codice della crisi, ritenendo che, non rientrando la domanda in proprio di apertura della liquidazione giudiziale nell'elencazione tassativa dell'articolo 6, il relativo compenso non sia prededucibile. Allo stesso modo, una parte della giurisprudenza (Tribunale di Udine, decreto 30 novembre 2023) ha dichiarato l'inammissibilità di una proposta di concordato semplificato che annoverava come prededucibili i crediti professionali sorti in funzione della presentazione del ricorso, sul presupposto della mancanza di una disposizione che li qualificasse come tali.

La norma in esame non sembra essere riuscita nell'intento di dare indicazioni definitive sui presupposti per riconoscere la prededuzione ai crediti dei professionisti che assistono il debitore nelle diverse procedure, lasciando ancora spazio ai giudici di merito per la valorizzazione di interpretazioni non strettamente letterali.